

P.E.B.A.

COMUNE DI CAMPODIMELE
PROVINCIA DI LATINA

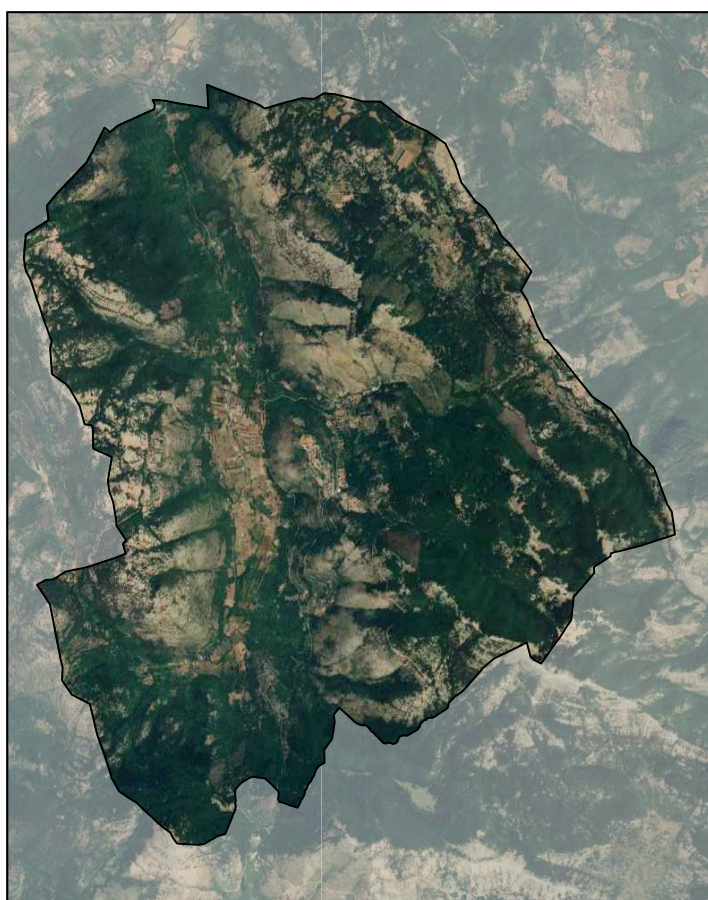


OGGETTO

**PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
P.E.B.A. PRESENTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E ACCESSIBILITA'
AGLI SPAZI URBANI.**

LEGGE N. 118 DEL 30.03.71 ART. 27 - D.P.R. N.384 DEL 27.04.1978 - LEGGE N.41
DEL 28.02.1986 ART. 32 - ART. 24 COMMA 9 LEGGE N.104 DEL 05.02.1992

CIG: B5822D736E



DESCRIZIONE TAVOLA

RELAZIONE TECNICA

NUMERO

1.0

SETTEMBRE 2025

PROGETTISTA

Geometra Placitelli Danilo



STUDIO TECNICO GEOMETRA PLACITELLI DANILO

VIATORRETTA N. 18 - CAP 04020 ITRI (LT)

TEL. 393/9135546 - E-MAIL: PLACITELLI.DANILO@GMAIL.COM

Introduzione

L'Amministrazione Comunale si dota del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), finanziato dalla Regione Lazio per acquisire un importante strumento di crescita e condivisione culturale circa l'accessibilità, il benessere ambientale, l'inclusività di spazi e servizi, volto alla programmazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche con l'obiettivo di rendere la città sempre più accessibile e vivibile per i cittadini e i visitatori, senza distinzione di genere, età, disabilità, condizioni di salute, cultura, etnia o economiche e sociali di appartenenza.

Il cuore di questo PEBA è costituito da una campagna di rilevazione finalizzata alla successiva progettazione in prospettiva accessibile di ciascun luogo, ha riguardato in questa fase i principali contenitori culturali cittadini ed i tratti urbani di collegamento (strade e piazze, marciapiedi, attraversamenti, fermate del Cotral).

I rilievi capillari hanno interessato marciapiedi e percorsi pedonali nella rete stradale del centro urbano, alcuni spazi verdi e attrezzati per il gioco dei bambini, oltre a spazi con diversi gradi di complessità, d'interesse culturale e di proprietà del Comune.

Le azioni di condivisione e confronto del PEBA e le azioni di attuazione che ne seguiranno coinvolgono attivamente numerosi settori del Comune, fra cui: Sociale, Opere Pubbliche, Pianificazione e Sviluppo del territorio, Cultura e Turismo, Attività Produttive e Edilizia, Mobilità e Trasporti.

La condivisione delle azioni, il confronto e la partecipazione delle rappresentanze sociali delle persone con disabilità, oltre ai vari settori della Civica Amministrazione è stata parte integrante di questo percorso. Il progetto si propone di potenziare la vita culturale della città attraverso un approccio integrato che valorizzi i luoghi di interesse e favorisca la connessione tra di essi.

Inquadramento normativo

Nella normativa statale il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche viene introdotto con la legge finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986, all'art. 32, comma 20, disponendo che "non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 in materia di superamento delle barriere architettoniche". La stessa legge all'art. 32 comma 21, dispone inoltre che "per gli Uffici Pubblici già esistenti non ancora adeguati alle

prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

L'attenzione della normativa all'accessibilità, in realtà, inizia dagli anni settanta quando nell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” è citata l'accessibilità. Questo è il primo vero provvedimento legislativo, che introduce questo tema (precedentemente c'erano state solo circolari ministeriali). Questa legge, con lo scopo di “favorire la vita di relazione di mutilati ed invalidi civili” insieme al suo regolamento di attuazione, il D.P.R. 384/78, per la prima volta si interessa, nell'azione di tutela pubblica, di superare le barriere negli edifici e spazi pubblici, destinati a funzioni pubbliche collettive e sociali.

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, tra le principali norme sulle barriere architettoniche stabilisce per la prima volta precise caratteristiche progettuale in caso di nuove costruzione e integrale ristrutturazione degli edifici privati. Il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, è il decreto di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13. Nel decreto sono indicati i gradi di accessibilità da garantire: accessibilità, visitabilità e adattabilità ed esplicitati i criteri di progettazione, le specifiche funzionali e dimensionali relative alle diverse unità ambientali e loro componenti.

La legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” all'articolo 24, comma 9, stabilisce che “i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986” vengano “modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”; impone (comma 11, stesso art. 24) l'adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il DPR 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” all'art. 4 definisce i criteri generali

d'intervento relativi agli spazi pubblici ed alle opere di urbanizzazione con la realizzazione d'itinerari accessibili alle persone con disabilità.

Con l'entrata in vigore del DPR 503/96, che all'art. 32 abroga il D.P.R. 384/78, i requisiti progettuali da adottare anche per gli edifici e spazi pubblici sono quelli del DM 236/89, esplicitando la volontà del legislatore di uniformare l'approccio della progettazione senza diversità per ambiti ma, tutelando allo stesso modo la persona con disabilità in qualunque attività di vita.

Il DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" all'art. 82, commi 8 e 9, interviene con prescrizioni operative, richiamando tra l'altro la legge 41/86, con l'estensione della normativa agli spazi urbani e l'adeguamento dei Regolamenti Edilizi.

La Regione Lazio legifera sull'argomento accessibilità con la legge regionale 4 dicembre 1989 n. 74 "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale". Nella norma è rilevante la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di accessibilità, tra questi anche per la realizzazione dei PEBA e per questi la creazione di un registro regionale telematico; l'attenzione agli interventi di adeguamento. Con la Deliberazione della Giunta Regionale e degli Assessori del 11 febbraio 2020, n.40 sono approvate le "Linee Guida per gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA (piani di eliminazione delle barriere architettoniche) da parte degli enti locali.

Tra le norme internazionali, già citata, c'è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", che porta un vero cambio di prospettiva al modo di guardare al tema dell'accessibilità, definendola già nel Preambolo come una precondizione per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Elaborazione del PEBA

Finalità e ambiti di applicazione L'ambito di applicazione del PEBA è definito dal DPR 503/1996 e dalla Legge Regionale 16/2007, che dispongono la necessità di garantire

l'accessibilità e la visitabilità degli edifici di proprietà comunale, l'accessibilità degli spazi urbani costruiti o naturali e la fruizione dei trasporti da parte di tutti. Il PEBA, inoltre, deve fare propri i principi di design for all inclusione e diritto alla partecipazione, introdotti a livello internazionale, e adottare modalità di comunicazione, di sviluppo e di azione inclusive e partecipate, senza perdere di vista il contenuto tecnico proprio del piano. Il PEBA del Comune di Campodimele vuole:

- definire obiettivi di qualità, sulla base delle indicazioni e delle proposte delle associazioni, superando il concetto vincolistico derivante dalla mera applicazione delle norme di settore;
- avviare iniziative di informazione e sensibilizzazione;
- avviare azioni concrete di prevenzione alla formazione di nuove barriere architettoniche;
- individuare modalità e criteri di intervento sull'esistente, demandando ai progettisti la definizione degli aspetti di dettaglio del progetto sui singoli interventi.

Caratteristiche e obiettivi del PEBA

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche è essenzialmente un programma di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi urbani, al fine di renderli accessibili a tutti.

L'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di redigere un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche relativo agli edifici e agli spazi urbani è sancito dai due seguenti articoli di legge. Edifici pubblici; legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'art. 32, comma 21, che prescrive quanto segue: Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Spazi urbani; legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 24 comma 9, che prescrive quanto segue: I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili in modo da non ostacolare la circolazione delle persone dotate di disabilità. Dai succitati articoli di legge emergono i seguenti obiettivi del PEBA. In primo luogo, l'obiettivo principale del PEBA è, ovviamente, l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici e negli spazi urbani. In secondo luogo, tale obiettivo dev'essere perseguito attraverso un piano, ovvero una programmazione temporale degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da raggiungere l'accessibilità in maniera graduale.

Per fare ciò è necessaria la rilevazione delle barriere architettoniche e la progettazione degli interventi volti alla loro eliminazione. In terzo luogo, la norma pone tre obiettivi a cui fare particolare riferimento, ovvero l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili, l'installazione di semafori acustici per non vedenti e la rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone dotate di disabilità. Per quanto riguarda gli spazi urbani considerate le dimensioni del Comune e la notevole estensione della sua rete stradale, è risultato indispensabile selezionare l'oggetto dell'analisi e della proposta di intervento, al fine di contenere i tempi e i costi dell'analisi, coerentemente con i tempi e le risorse disponibili sia in fase progettuale, sia in fase realizzativa, limitando i percorsi alle aree del centro storico e alle aree limitrofe oltre che all'area della frazione di Taverna.

Nella prima fase è stata vagliata la scelta della città da indagare, comprendente gli edifici comunali e gli spazi pubblici ricadenti nelle immediate vicinanze degli stessi. I percorsi sono stati scelti sulla base dei seguenti criteri:

- presenza di servizi pubblici e di interesse pubblico ed esercizi commerciali;
- collegamento tra edifici e spazi urbani in cui sono presenti servizi pubblici e di interesse pubblico e servizi commerciali;

Edifici di competenza Comunale

L'analisi sugli edifici prevede il coinvolgimento di diversi uffici del Comune di Campodimele nella fase di analisi dello stato di fatto.

Per quanto riguarda gli edifici di competenza del Comune, si è proceduto con una valutazione, sotto forma di matrice utile a fornire un quadro complessivo del livello di accessibilità degli immobili di proprietà comunale aperti al pubblico.

Dall'analisi degli stessi è emerso che tutti gli immobili di proprietà comunale allo stato attuale sono privi di barriere architettoniche e completamente accessibili a portatori di disabilità.

Risultano in corso dei lavori di ristrutturazione di alcuni dei predetti, ma che al termine dei lavori garantiranno l'abbattimento di qualsiasi barriera architettonica presente.

Edifici di competenza extra Comunale

Discorso diverso è gli immobili non di proprietà del Comune di Campodimele, i quali effettivamente risultano essere esclusivamente le Chiese, per le quali sono stati previsti interventi di adeguamento.

Spazi Urbani

Per ogni area e percorso analizzato è stata individuata le criticità e le proposte di intervento che sono prevalentemente relative ai punti critici segnalati in sede di rilievo dello stato di fatto, ma possono essere anche relative a interventi per migliorare la sicurezza e il comfort dei luoghi.

L'intera area comunale presa in considerazione è caratterizzata per la maggior parte dall'assenza di rampe di accesso ai marciapiedi e/o piazze, in alcune zone risulta mancante di segnaletica orizzontale e verticale e della necessita di realizzazione di qualche area a marciapiede.

La proposta di intervento non costituisce un progetto dello spazio urbano, che esula dall'attività di natura pianificatoria del PEBA e per il quale si rimanda alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi, ma costituisce uno schema di riferimento per le attività successive. Per ogni tipologia di intervento si propone una stima del costo: è stato elaborato un "abaco degli interventi", suddiviso per categorie, contenente la descrizione sommaria degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, i materiali utilizzati, il costo unitario.

Il costo unitario è un costo standardizzato relativo a opere complete, comprendenti tutte le lavorazioni, anche accessorie, necessarie a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Si tratta di una stima sommaria calcolata assumendo alla base della computazione le condizioni più comuni di intervento, suscettibili tuttavia di variazioni anche sostanziali con ricadute sull'effettivo costo complessivo dei lavori.

Una stima più esaustiva non può prescindere, infatti, dall'entità complessiva del lavoro appaltato, da analisi più dettagliate dello stato effettivo dei luoghi, dai costi di progettazione e di allestimento del cantiere, dalle variazioni dei prezzi delle materie prime.

Programmazione degli interventi

Il presente Piano è strutturato in modo da fornire tutte le informazioni e gli strumenti per un'agevole pianificazione temporale degli interventi nel breve e medio termine. Ciononostante non è stata proposta una calendarizzazione degli interventi, demandando tale compito all'Amministrazione Comunale che inserirà di volta in volta nel bilancio gli interventi previsti dal presente Piano, evitando di sovrapporsi agli strumenti istituzionali di programmazione economica. In questo modo si consente all'Amministrazione Comunale di:

1. decidere di anno in anno quanto destinare all'eliminazione delle barriere architettoniche in base alle risorse effettivamente disponibili;
2. includere gli interventi del PEBA anche in appalti di lavori non specificamente rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi, come ad esempio, in grandi interventi edilizi o in interventi di manutenzione straordinaria;
3. includere gli interventi del PEBA in progetti finalizzati all'ottenimento di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Itri, 15.09.2025

Il Progettista

Geometra Placitelli Danilo

